



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### Art. 1.

I vari contributi dovuti all'erario dello Stato nell'Isola di Sardegna sotto il titolo di *donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali*, pagati dalle Città, Comuni, Corpi morali od individui, sono aboliti dal 1.° gennaio 1853.

### Art. 2.

Sono pure abolite a datare dalla suddetta epoca le decime di qualunque natura pagate finora sotto qualsiasi titolo al clero, corporazioni ed istituzioni dell'Isola.

Sarà per la stessa epoca fatto al clero, e per il servizio del culto, un conveniente assegnamento da determinarsi per Legge.

### Art. 3.

L'imposta denominata *quinta barrancellaria* insieme ad ogni altro prelevamento cui andava soggetto il prodotto del barrancellato a favore delle Finanze è soppressa dalla data del 1.° gennaio 1853 a beneficio dei contribuenti assicurati.

### Art. 4.

Dall'epoca stessa la contribuzione denominata *amministrazione provinciale* cesserà di far parte dei contributi dovuti allo Stato, e le spese ed imposte provinciali e divisionali, non che le comunali saranno quindi regolate dalle Leggi sull'Amministrazione comunale, provinciale, e divisionale. Similmente cesserà da tale epoca ogni distinzione tra spese, e dirame privilegiate e non privilegiate.

### Art. 5.

È stabilita da quell'epoca in poi nell'Isola di Sardegna una nuova contribuzione prediale, la quale dovrà ripartirsi indistintamente stilla proprietà fondiaria in proporzione dei reddito netto imponibile.

### Art. 6.

Il principale della contribuzione prediale in conformità dell'articolo precedente, non che i centesimi addizionali fissi da ripartirsi in aumento al principale, indipendentemente da quelli relativi all'aggio dovuto agli Esattori,

saranno determinati per Legge speciale.

Art. 7.

La contribuzione prediale colpirà la proprietà fondiaria senza diffalco di canoni, livelli, debiti o pesi censuari ed ipotecari, e sarà ripartita su tutti indistintamente i terreni, i fabbricati, gli opifizi, sulle tonnare e peschiere, e su tutti gli altri beni immobili per natura loro, e dichiarati immobili dagli articoli 400 e 403 del Codice civile a chiunque appartengano, al Demanio, comuni, o privati residenti o non residenti, regnicoli o stranieri, ecclesiastici e laici, corpi morali, corporazioni od istituzioni qualunque senza distinzione di classe, rimossa ogni eccezione d'uso, consuetudine o privilegio in contrario.

Art. 8.

Pei beni specialmente soggetti a canoni, livelli o censi in dipendenza di atti anteriori all'osservanza del Codice civile nell'Isola, è riservata al proprietario utile o debitore la ritenzione su ciascuna rata del dovuto canone, livello o censo della porzione di tributo corrispondente al peso; salvi i diritti derivanti da un patto espresso e preciso in proposito nell'atto di costituzione. La quota di tale ritenzione verrà determinata colla Legge speciale, della quale è fatto cenno all'art. 6.

Art. 9.

Il reddito netto accennato nell'art. 5. si desumerà per ora, da un catasto provvisorio, fatto colle regole d'arte, a seconda dei lavori planimetrici già esistenti, come verrà con apposito regolamento indicato.

Il reddito delle tonnare e peschiere in esercizio compresi gli edifici inservienti alle medesime, sarà determinato sulla base delle locazioni reali, o presunte di un decennio, sotto la deduzione di un decimo.

Art. 10.

Fissato per tali proprietà il censimento prediale, ed accertato in conseguenza il relativo reddito imponibile, il Governo provvederà all'adequato ripartimento della somma principale costituente l'imposta, suddividendola in quote parti proporzionali fra le provincie, indi fra i comuni, e per ultimo fra i proprietari contribuenti in ragione dell'anzidetto reddito imponibile.

Art. 11.

I richiami che gl'interessati, siano privati, comuni o corpi morali, potessero fare onde ottenere rettificazioni sia nella misura, sia negli estimi, saranno proposti, nei modi stabiliti con apposito regolamento, e risolti sommariamente, e senza costo di spesa dagli Ufficiali del censo, salvo sempre il ricorso in via contenzioso-amministrativa.

I richiami potranno essere così assoluti come comparativi. I medesimi però non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettificazione ed al rimborso.

Art. 12.

Il censimento prediale provvisorio starà in vigore con altra Legge finché non siasi instituito il censimento stabile parcellare; in ogni caso però il valore estimativo dell'unità di misura d'ogni proprietà assegnato ora provvisoriamente, non potrà essere mutato se non dopo trent'anni almeno.

Art. 13.

Il censimento dei terreni buonificati con asciugamenti di stagni e paludi, con colmate e con acquisti di terreni sottratti alle inondazioni dei fiumi, e torrenti sarà inalterabile per 60 anni.

Qualora venisse stabilito in tal periodo di tempo il catasto parcellare, la tassa risultante dalla nuova stima non sarà applicabile finché sia trascorso lo

stesso periodo.

Art. 14.

Per le case e gli edifizii, di cui all'art. 400 del Codice civile, si osserveranno in ogni parte le disposizioni della nuova Legge d'imposta sui fabbricati.

Art. 15.

I terreni aperti situati nella cerchia delle così dette *Vidazzoni*, o *Paberili*, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell'art. 17, a datare dal 1.º gennaio 1853, esonerati da tale servitù, e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta.

Sarà perciò in questi terreni tuttochè aperti in qualunque tempo, e anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame di qualsiasi genere senza il permesso del proprietario, sotto le pene istesse stabilite dalle vigenti Leggi per l'introduzione del bestiame nei terreni chiusi.

Art. 16.

Per un novennio dalla data summenzionata, e fra i limiti portati dalle vigenti Leggi, sarà permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *Vidazzoni* e *Paberili*; sarà però corrisposto al Demanio, od ai comuni dai possidenti del bestiame un fitto o capitazione da ragguagliarsi all'estensione del terreno, od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo per cui l'usufruiscono.

Art. 17.

I tratti di terreno di proprietà privata che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali o comunali compresi nell'articolo precedente, rimarranno soggetti pell'istesso periodo di tempo al pascolo suddetto, ed i proprietari di detti terreni parteciperanno ad un proporzionale compenso in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvochè non istimassero meglio di chiuderli in conformità del prescritto dall'articolo 563 del Codice civile.

Art. 18.

Passato il novennio, i terreni demaniali, comunali o privati, di cui alli articoli 16 e 17, ancorché aperti, s'intenderanno svincolati dalla servitù del pascolo, e diverranno proprietà perfetta come quelli indicati nell'art. 15.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Torino li 15 aprile 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.º GALVAGNO.

V.º ALFONSO LA MARMORA.

V.º COLLA.

NIGRA.